



# *Comune di Santo Stefano del Sole*

Via Colacurcio n.54 tel. 0825673053 fax 0825673444  
Provincia di Avellino

---

Prot. n. 1245 del 23/03/2020

## **ORDINANZA N. 5 DEL 23 MARZO 2020**

Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Integrazione e parziale modifica dell'Ordinanza sindacale n. 3/2020 – Misure straordinarie in materia di lavoro agile ai sensi dell'art. 87 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18

### **IL SINDACO**

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i provvedimenti attualmente vigenti approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale e, in particolare, il D.P.C.M. 1 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020;

Vista la direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n. 2/2020 la quale, tra l'altro, stabilisce che *le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;*

Richiamato l'art. 87 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, il quale espressamente stabilisce:

- 1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle*

*pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

- a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*
  - b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81.*
- 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.*
  - 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.*

*Preso atto dell'Ordinanza n. 19 del 20/03/2020 del Presidente della Regione Campania e, in particolare, il punto 1 il quale recita Si richiamano le Amministrazioni Pubbliche, gli enti dalle stesse vigilati e le società a controllo pubblico del territorio regionale, alla stretta osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la Funzione pubblica n. 2/2020, del DPCM 11 marzo 2020 e dell'art. 87 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, al fine di limitare la presenza del personale e dell'utenza negli uffici – salvo che per i servizi necessari a fronteggiare l'emergenza ed i servizi pubblici essenziali – ai soli casi in cui la presenza fisica sia strettamente indispensabile per lo svolgimento delle attività individuate come urgenti e indifferibili ai sensi della citata disciplina statale, ove non risulti possibile l'erogazione della prestazione in modalità telematica e comunque previa specifica prenotazione degli eventuali utenti, al fine del rispetto delle misure di sicurezza vigenti;*

*Dato atto che il lavoro agile (cd. smart working) diventa fino alla fine dello stato di emergenza Coronavirus la forma ordinaria di svolgimento della prestazione nelle pubbliche amministrazioni dovendolo applicare limitatamente alla durata dell'attuale emergenza sanitaria con modalità semplificate al fine di limitare il rischio del contagio;*

Vista la guida pratica al lavoro agile nella PA pubblicata sul sito *internet* del Dipartimento della funzione pubblica, la quale precisa che si può ricorrere all'attivazione di una VPN (*Virtual Private Network*) verso l'ente oppure ad accessi in *desktop* remoto ai *server* che permettono dal proprio pc personale di collegarsi alla propria postazione presso l'ente e quindi rendere l'esperienza come se si fosse in ufficio;

Considerato che nella situazione emergenziale in essere si rende indispensabile adottare tutte le misure necessarie per diffondere il ricorso a modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che non prevedano spostamenti verso le ordinarie sedi di servizio riducendo le occasioni di contagio negli ambienti lavorativi allo scopo di favorire così le misure di prevenzione alla diffusione del Coronavirus;

Visto il D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;

Visti il D.P.C.M. 1 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020;

Vista la direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n. 2/2020;

Visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18;

Vista l'Ordinanza n. 19 del 20/03/2020 del Presidente della Regione Campania;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

## **ORDINA**

- di integrare e modificare parzialmente la propria ordinanza n. 3 del 16 marzo 2020 con decorrenza immediata per la durata del periodo emergenziale dichiarata con la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, salvo disposizioni superiori sopravvenute da parte del governo nazionale e/o regionale in contrasto con la presente ordinanza, come di seguito stabilito:

1) di precisare che, tenuto conto delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, in attuazione del punto sei del comma 1 dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 le attività indifferibili da svolgere in presenza sono le seguenti:

a) *Attività della protezione civile da svolgere tramite C.O.C.*

b) *Attività della polizia locale*

c) *Attività urgenti ed indifferibili dello stato civile (atti di nascita e di morte), dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria che non possono essere svolte in modalità telematica*

d) *Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti*

e) *Attività relative al pagamento di stipendi, contributi, lavori e forniture ove non possibile da remoto*

2) di stabilire l'adozione da parte dei dipendenti addetti alle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza ed a quelle indifferibili da rendere necessariamente in presenza di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute.

### **DISPONE**

- che al di fuori delle prestazioni lavorative connesse alle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza ed a quelle indifferibili da rendere in presenza giornaliera sopra indicate tutte le altre attività dell'ente sia svolte per la durata del periodo di emergenza mediante lavoro agile (cd. *smart working*) limitando le presenze negli uffici esclusivamente alle attività indifferibili e che non si possono svolgere in modalità "agile" applicando in tale ultima ipotesi il criterio della rotazione;

- che allo scopo di attuare efficacemente la misura organizzativa del lavoro agile, coniugando per quanto possibile l'esigenza primaria di tutela della salute pubblica con la continuità dei servizi erogati dall'Ente, occorre definire misure organizzative urgenti per la regolamentazione dello *smart working* straordinario legato all'emergenza epidemiologica;

- che tenuto conto delle modalità temporanee e semplificate di attuazione del lavoro agile previste dalla normativa dettata per la gestione ed il contenimento dell'attuale fase emergenziale si precisa quanto segue:

- l'utilizzo di una VPN (*Virtual Private Network*) idonea a garantire l'accesso remoto gratuito sicuro ed affidabile salvo la possibilità di verificare la fattibilità tecnica e contabile di acquistare ed installare il *software* predisposto dalla Ditta fornitrice dei programmi utilizzati dall'ente
- l'utilizzo da remoto degli strumenti telematici a disposizione quale posta elettronica, posta elettronica certificata, intranet;

- che per le attività per le quali non sia possibile ricorrere alla modalità del lavoro agile verranno utilizzati gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e da ultimo elencati nel comma 3 dell'art. 87 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18;

- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e che va pubblicata all'albo pretorio *on-line* del Comune di Santo Stefano del Sole e trasmessa alla Regione Campania, alla Prefettura UTG di Avellino ed al Comando dei Carabinieri di Salza Irpina (Av).

Per garantire la possibilità della cittadinanza di contattare gli uffici comunali possono essere utilizzati i seguenti numeri telefonici: 3392967218 (Sindaco) – 3402625579 (Attività urgenti ed indifferibili dello Stato civile) – 3407390489 (Attività della Polizia Locale).

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Santo Stefano del Sole, 23/03/2020

Il Sindaco  
F.to Rag. Francesco Urciuoli